

CAMERA DEI DEPUTATI N. 759

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMEONE, PASETTO, GIOVANNI MARINO, LA GRUA,
FRAGALÀ, NERI, SIMONELLI, FORESTIERE, COLA**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari

Presentata il 23 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza, manifestata da più parti, di rivedere alcune norme del codice di procedura penale ci induce a presentare la proposta di legge in oggetto, alla quale viene attribuito un particolare carattere di urgenza. Proprio in ragione di tale connotato, essa non può che riguardare soltanto qualche precisa statuizione, pur se di specifico spessore contenutistico e strutturale. Ad un più ampio ed approfondito dibattito, che dovrebbe opportunamente essere avviato in tempi brevi, debbono riservarsi ulteriori e profondi interventi di modifica, con particolare attenzione al tema dei provvedimenti limitativi della libertà personale, alla puntuale individuazione dei relativi presuppo-

sti di adozione ed al loro concreto rapporto con la situazione fattuale sia oggettiva sia soggettiva, oltre che al delicato problema della prova, intesa in senso lato, restituendo la relativa formazione ed acquisizione alla centralità del dibattito, con tutto ciò che questo implica in riferimento al tema delle « letture » e, soprattutto, delle contestazioni: il tutto riguardato nuovamente alla luce del fondamentale principio del contraddittorio per l'acquisizione della prova.

Con la proposta di legge in oggetto ci si prefigge l'obiettivo di iniziare ad intervenire al fine di rafforzare le facoltà e le garanzie difensive dell'imputato rispetto a due momenti nevralgici del processo penale.

Intanto, si propongono diverse modifiche dell'articolo 309 del codice di procedura penale. Preliminarmente si propone che il termine per le impugnazioni delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva non debba tener conto dei giorni per i quali è stato disposto il differimento, ai sensi dell'articolo 104 del codice di procedura penale, del colloquio tra imputato e difensore. Si prevede inoltre la possibilità di spedire la richiesta di riesame a mezzo telegramma o con altro atto da inviare con raccomandata, così risolvendo numerosi contrasti giurisprudenziali e, insieme, facilitando sotto il profilo operativo l'azione della difesa.

Ancora, viene riconosciuto espressamente il diritto per il difensore ad ottenere copia degli atti depositati nel procedimento di riesame e nell'appello.

Per quanto attiene poi la decisione, il relativo termine decorre dal momento della presentazione della richiesta e non più da quello della ricezione degli atti. Ciò al fine di evitare, come la prassi ha spesso dimostrato, incredibili ritardi rispetto ad una decisione, che, investendo il tema della libertà del cittadino, deve naturalmente avvenire in tempi assai brevi.

In sostanza, il nuovo termine è solo in apparenza più lungo di quello previsto in precedenza, mentre l'intero procedimento, e non solo parte di esso, è sottoposto — nell'ipotesi di suo mancato rispetto — alla sanzione processuale della decadenza della misura. Su istanza dell'indagato il tribunale può decidere nel termine di trenta giorni rispetto a vicende particolarmente complesse che, in quanto tali, richiedono uno studio più approfondito ed accurato.

In relazione alla disciplina del segreto sulle iscrizioni al registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, viene introdotto il generale principio della loro conoscibilità, riconoscendosi tuttavia al pubblico ministero, a determinate condizioni, la possibilità di adottare un decreto motivato a termine, scaduto il quale detto provvedimento perde inesorabilmente e definitivamente efficacia.

Le conseguenze positive di tale disposizione, in ordine all'esercizio delle facoltà

difensive, sono di tale evidenza da non essere bisognevoli davvero di particolare, specifico commento ulteriore.

Passando alle misure cautelari, la necessità di intervenire normativamente a modificare la statuizione indicata, deriva da una serie di esperienze giudiziarie che hanno visto, a fronte di una previsione di cosiddetta « cattura obbligatoria », situazioni assai singolari trattate con un regime *de libertate*, appunto, estremo al livello custodiale.

Certo, la previsione di un « doppio binario », come individuato nel disegno di legge « Conso » del dicembre 1993 aveva pure i suoi connotati positivi; e tuttavia riteniamo che, in un sistema a tendenza accusatoria, dove il tema della libertà del cittadino-indagato deve avere, da parte del legislatore, la massima cura ed attenzione, sia più ortodossa ed idonea una normativa nella quale, sempre e comunque, si vadano a verificare, nel concreto, le tematiche proprie delle esigenze cautelari, di modo che la loro « soddisfazione » va riguardata, in ogni caso, rispetto alle singole fattispecie, consentendosi la graduazione della misura custodiale alla luce, appunto, della loro esistenza o intensità: da questo deriva *la ratio* delle proposte modificazioni normative, peraltro tese a recuperare precedenti indirizzi di indubbia positività.

Per quanto attiene in particolare alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge, è sembrato eccessivo che la misura cautelare in carcere possa essere sostituita con altre meno gravi in relazione a reati di forte disvalore penale e di grave aggressività criminale e sociale, di alto tasso di offensività come ad esempio il reato previsto dagli articoli 416-bis e 422; anche in relazione all'omicidio, ai sensi dell'articolo 575 del codice penale, bisognerebbe riflettere sulla matrice o movente di tale reato e quindi, ad esempio, escludere una soluzione mite e troppo favorevole al reo ove si trattasse di omicidio premeditato o di omicidio aggravato.

Per quanto riguarda invece la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6, appare che l'intervento ulteriore del pub-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

blico ministero costituisce una lungaggine gravosa, atteso che il pubblico ministero è già sentito dal giudice delle indagini preliminari una prima volta ai sensi dell'articolo 299, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; questo sanziona una disparità

di intervento a danno del difensore. L'eliminazione della facoltà di audizione del pubblico ministero in quest'ultima fase, imporrebbe però una rivisitazione di tutto l'impianto legislativo vigente, attinente alle misure cautelari.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ATTI PROCESSUALI.

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel termine previsto dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio a norma dell'articolo 104, comma 3 ».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 ».

3. Al comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia ».

4. Il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 9. Entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, il tribunale, se non deve dichiararne la inammissibilità, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza ».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine

prescritto ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichiarata la nullità, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa ed ai loro difensori qualora ne facciano richiesta. Tuttavia il pubblico ministero, per particolari esigenze attinenti all'attività delle indagini, e fatti comunque salvi i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti ai soggetti suindicati, può disporre con decreto motivato il divieto di comunicazione dell'iscrizione; il decreto perde efficacia decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dal comma 1. Per le iscrizioni già esistenti il divieto della comunicazione ha validità per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma ».

CAPO II.

MISURE CAUTELARI.

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Non può disporsi la misura della custodia in carcere o degli arresti

domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ».

2. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, è applicata la custodia in carcere quando si procede in ordine:

a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, a quello, consumato e tentato, previsto dall'articolo 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) ai delitti consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, a quello previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi di armi clandestine, nonché di

più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 2 del presente articolo è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In tutte le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la misura cautelare in carcere può essere sostituita con altra meno grave, idonea a soddisfare le esigenze cautelari ».

ART. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente ogni elemento rilevante ai fini della decisione, le memorie e tutte le determinazioni difensive ».

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'interrogatorio deve, comunque, precedere l'intervento del pubblico ministero ».

ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, lettera a) ».

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Il pubblico

ministero ed il difensore che hanno facoltà di intervenire, devono ricevere tempestivo avviso del compimento dell'atto.

ART. 8.

1. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294 », sono inserite le seguenti: « 299, comma 3-ter, ».